

FALL.20/18

SENTENZA  
N. 21/18  
R.G.268/2017  
CRON. 115/18  
REP. 308/18



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PAVIA  
Sezione Fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Erminia Lombardi	Presidente est.
Dott. Erminio Rizzi	Giudice
Dott. Francesca Claris Appiani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

FONDERLEGHE S.R.L. (CF 008183060158) assistita dall'avv. Valerio Astuni

vista la richiesta depositata ex art. 7 l. fall. in data 18 dicembre 2017 dal Pubblico Ministero con la quale quest'ultimo ha chiesto che venga dichiarato il fallimento dell'impresa suindicata;

vista la documentazione allegata alla richiesta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 LF;
- B) il debitore è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF e dalla documentazione agli atti risulta:

1) aver avuto negli ultimi tre esercizi antecedenti il deposito della richiesta un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a € 300.000,00;

2) aver realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000,00;

3) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a € 500.000,00;

C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi dell'art. 15 LF;

D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore a € 30.000,00 come previsto dall'art. 15, ultimo comma, LF (v. richiesta del PM);

E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 LF, avuto riguardo alla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero richiedente relativa all'esposizione comunicata dall'Agenzia delle Entrate. E invero non può essere condiviso l'assunto della società debitrice che lo stato di decozione sarebbe, nella specie, escluso dalla circostanza, documentata, che il debito maturato nei confronti di quest'ultima sarebbe *sub iudice* atteso che, da un lato, risultano debiti per oltre € 200.000,00 in ordine al quale non sono state sollevate contestazioni (v. comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione del 22 dicembre 2017), dall'altro, che è la stessa debitrice che nella memoria depositata in data 21 febbraio 2018 riferisce non solo che i ricorsi presentati sono stati quasi interamente respinti in primo grado ma, in particolare, che l'appello proposto avverso la sentenza n. 2346/2016 del Tribunale di Milano di reiezione del ricorso presentato dalla società avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201600000786000 dell'importo di € 461.223,85 è stato disatteso dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n.68/2018. Orbene, sul punto va richiamato il consolidato insegnamento della S.C. la quale ha statuito che *“per ravvisare lo stato di insolvenza non occorre l'accertamento definitivo del credito, dovendosi tenere conto che i crediti contestati sono stati accertati nel doppio grado di merito con sentenza provvisoriamente esecutiva, sicché neppure la fondatezza delle contestazioni esimerebbe il debitore dal pagamento, rispetto al quale deve dimostrarsi solvibile”*

(v. Cass. n.6914/2015). Più recentemente (v. Cass. n. 5001/2016) la S.C. ha precisato che *“ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa.”* Nella specie, come in precedenza evidenziato, i crediti erariali per importi rilevanti sono stati accertati non solo da sentenze di primo grado, sia pure appellate, ma anche da una sentenza di secondo grado che, allo stato, non risulta impugnata. In secondo luogo va poi pure evidenziato che nei ricorsi con i quali sono state impuginate le sentenze di rigetto emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale si legge che, avuto riguardo alle condizioni di difficoltà economica in cui versa l'appellante, la mancata sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata comporterebbe per quest'ultima *“l'impossibilità di proseguire la propria attività lavorativa, privandola dei mezzi di sussistenza necessari alla conduzione della propria attività”*. Ne consegue che, ove si consideri che l'insolvenza presuppone l'accertamento dell'incapacità del debitore di far fronte ad uno o più debiti con gli ordinari mezzi di pagamento e senza la distruzione delle consistenze patrimoniali e aziendali, deve concludersi che nella specie le circostanze suesposte, unitamente alla carenza di liquidità e all'assenza di utili attestate dai bilanci 2016 e 2017 prodotti, dimostrano lo stato di insolvenza della società debitrice, e cioè appunto che quest'ultima non ha più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

PQM

visti gli artt. 1, 5 e ss. LF;

visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.

DICHIARA

il fallimento di FONDERLEGHE S.R.L. (CF 008183060158) con sede in Bubbiano,  
Via Francesco Noè n.3

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Erminia Lombardi

NOMINA

Curatore il dott. Gino Mario Socci che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il giorno 10 luglio 2018 ore 11.15 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di PAVIA, piano primo stanza n. 5), avvertendo la società fallita che può chiedere di

essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AUTORIZZA

il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

AUTORIZZA

fin d'ora il pagamento del campione civile, dell'IVA e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura fallimentare invitando il Curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 13 marzo 2018

IL FUNZIONARIO  
Dot.ssa Antonella FILIPPONE

IL CANCELLIERA  
13/03/18  
IL FUNZIONARIO  
Dot.ssa Antonella Filippone

Il Presidente Est.  
Ermina Lombardi